



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

em + el

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Presidente -

\*FAMIGLIA E ISTITUTI AFFINI

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Ud. 20/10/2015 - CC

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Cau. 24473 R.G.N. 6590/2012

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6590-2012 proposto da:

TM C , elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell'avvocato LUCA GRAZIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO BENOZZATI, giusta procura speciale in atti del notaio MC di Montebelluna del 29/7/2015 - Rep.

In caso di diffusione del presente provvedimento, indicare la generalità e gli estremi dell'identificativo, la norma dell'art. 32 della legge 199/00 in cui è stato d'ufficio...

19151;

- ricorrente -

contro

CU X , elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GOBBI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUGGERO SONINO e PATRIZIA

CHIAMPAN, giusta procura a margine del controricorso e ricorso  
incidentale;

*- controricorrente e ricorrente incidentale -*

*contro*

TM , rappresentato e difeso come sopra;

*- controricorrente al ricorso incidentale -*

avverso la sentenza n. 2642/2011 della CORTE D'APPELLO di  
VENEZIA, depositata il 15/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
20/10/2015 dal <sup>Presidente</sup> ~~Consigliere~~ Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito l'Avvocato MASSIMO BENOZZATI, che si riporta ai motivi  
del ricorso;

udito l'Avvocato GOFFREDO GOBBI, che insiste per il rigetto del  
ricorso.



## RELAZIONE

NRG 6590/2012

T/C

In un procedimento di separazione personale tra TM e CU, la Corte d'appello di Venezia, con sentenza depositata in data 15/12/2011, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, revoca la dichiarazione di addebito ad entrambi i coniugi e dispone un assegno per la moglie; conferma l'assegnazione della casa coniugale alla stessa, essendo stata affidataria dei figli ed ancor oggi convivente con essi, nonché il contributo al mantenimento di questi,

Ricorre per cassazione il marito.

Resiste con controricorso la moglie, che pure propone ricorso incidentale e deposita memoria difensiva.

Per ragioni sistematiche, vanno esaminati il primo motivo del ricorso principale e l'unico di quello incidentale, attinenti ai rispettivi addebiti. Quanto all'addebito alla moglie, il ricorrente lamenta in sostanza una difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove condotto dal giudice a quo rispetto a quello preteso dallo stesso ~~ricorrente~~ <sup>ricorrente</sup>. Né comunque il ricorrente <sup>non</sup> fornisce indicazioni sul nesso di causalità che avrebbe comportato l'intollerabilità della convivenza.

Quanto all'addebito al marito, è pacifica l'esistenza dello schiaffo alla moglie. Si tratta sicuramente di un comportamento riprovevole che costituisce violazione degli obblighi matrimoniali, ma anche in tal caso non si danno indicazioni specifiche sul rapporto tra tale comportamento e l'intollerabilità della convivenza.

La ricorrente <sup>incidentale</sup> lamenta altresì che non siano state ammesse prove che avrebbero indicato un comportamento ~~riprovevole~~ <sup>riprovevole</sup> del marito, variamente ripetuto, offensivo e riprovevole nei confronti ~~della moglie~~ <sup>nei confronti</sup>. Va precisato peraltro che la ricorrente stessa non riporta, ai sensi dell'art. 369 cpc, in ricorso, il contenuto dei capi di prova né allega al ricorso stesso l'atto processuale nel cui ambito i capi di prova erano stati dedotti. Nella memoria aggiuntiva si fa riferimento ad ulteriori circostanze e documentazione che, all'evidenza, questa Corte non può prendere in considerazione.

Quanto al secondo motivo del ricorso principale, relativo all'entità dell'assegno di mantenimento alla moglie, ai fini della ricostruzione del tenore di vita familiare, la circostanza degli aiuti effettuati dalla nonna riguardava, secondo le stesse dichiarazioni del ricorrente, profili marginali (corsi di tennis e cavallo dei figli) che, all'evidenza, non potevano incidere sull'intero menage familiare.

Quanto al mantenimento delle figlie di primo letto, è da ritenere che la Corte d'appello ne abbia tenuto implicitamente conto, valutando che anche tale profilo non era idoneo ad incidere sul tenore di vita pregresso della famiglia, nonché sulla notevole disparità economica fra le parti.

Quanto alla casa coniugale, di cui al terzo e al quinto motivo, lo stesso ricorrente riconosce che essa è finalizzata alla tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico. L'assegnazione stessa è effettuata di regola a favore del genitore convivente con i figli (al riguardo

il ricorrente non è in grado di proporre argomentazioni alternative rispetto al preminente interesse dei figli stessi); può bensì avere incidenza sull'importo dell'assegno, Va tuttavia precisato che il giudice a quo ne è ben consapevole, rigettando la domanda della madre di porre a carico del marito le spese di manutenzione dell'immobile adibito ad abitazione familiare, suggerendo al riguardo un accordo fra i coniugi.

Quanto al quarto motivo, La Corte d'appello chiarisce che l'attribuzione alla moglie dell'assegno di mantenimento richiesto va comunque correlata alla possibilità e al dovere da parte sua di integrarlo con lavori quali quello di guida turistica: ovviamente se tale lavoro <sup>in futuro</sup> non si limitasse ad essere saltuario, il marito potrebbe chiedere una modifica dell'importo o eventualmente un esonero dall'assegno.

Vanno pertanto rigettati entrambi i ricorsi:

Il tenore della decisione richiede la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta ~~il ricorso~~; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.


Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ~~il ricorso~~, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 20 ottobre 2015

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi.

- 2 DIC. 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

